



Direttore responsabile: Mario Conserva
Aut. Trib. Civ. di Brescia n. 5/98 del 27 gennaio 1998 - Sped. in abb. post. -45% art. 2
comma 20/b L. 662/96 - Fil. di Brescia - Stampa: Tip. Mario Squassina (BS)

www.bs.archiworld.it • e-mail: infobrescia@archiworld.it

ANNO XII - N. 5 - SETTEMBRE 2009 - € 0,50

CONVEGNI - SEMINARI

**Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori
della Provincia di Brescia
Università Cattolica
del Sacro Cuore**

Seminario di studio

COSTRUIRE LO SPAZIO TRA EDUCAZIONE ED ARCHITETTURA

8 ottobre 2009

**Sala della Gloria - Università
Cattolica del Sacro Cuore
Via Trieste, 17 - Brescia**

Il prossimo 8 ottobre, dalle ore 15.00, si terrà il seminario di studio **“Costruire lo spazio tra educazione ed architettura”**.

L'evento rientra nel quadro del programma di incentivazione di attività didattiche sul tema dell'architettura nella scuola primaria anno 2008-2009.

La ricerca, svoltasi nella scorsa primavera, riguarda un monitoraggio delle esperienze di insegnamento dell'architettura nelle scuole primarie bresciane “Mameli” di Urigo Mella, “Montale” del Villaggio Violino-Brescia, “S. Dorotea” di Brescia, “Adelina Trotti” di Borno e “Carlo Collodi” di Bovezzo.

Introdurranno i lavori:

Luigi Pati, Professore Ordinario di Pedagogia e Direttore del Ce.S.pe.f. (Centro Studi sulla Vita

Matrimoniale e Familiare - Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia);

Paolo Ventura, Professore straordinario in Tecnica e Pianificazione Urbanistica - Università degli Studi di Parma; Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia;

Hubrich Hannes, Co-Director of the UIA Work Programme Architecture & Children, parlerà del programma internazionale UIA / “International Union of Architects”;

Monica Amadini, docente di Pedagogia - Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia;

Paola Faroni, Consigliere dell'Ordine degli Architetti, P., P. e C. e Responsabile Tecnico Area Cultura, Musei d'Arte e Storia del Comune di Brescia.

Parleranno del progetto di incentivazione dell'insegnamento dell'architettura nelle scuole primarie di Brescia e Provincia.

In occasione del Seminario sarà allestita una mostra dei progetti curati dagli Architetti Laura Dalè, Paola Faroni, Cristina Imbrò,

S O M M A R I O

CONVEGNI-SEMINARI

Costruire lo spazio tra educazione ed architettura 1

CORSI

Provare a progettare senza barriere 2

AGENZIA DEL TERRITORIO

Servizio di prenotazione on-line relativo alla presentazione degli atti di aggiornamento 3

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA

Determinazione n. 6 dell'8 luglio 2009. Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse con particolare riferimento al criterio del prezzo più basso 4

SCHEDE STORICHE

Giuseppe Boggia - Evangelista Belpietro 11

RUBRICA

12

Antonella Loda, Fabio Maffezzoni, Stefano Staro e Emanuela Tura e le Pedagogiste Loredana Abeni, Monica Amadini e Vera Lomazzi, che si colloca all'interno dell'iniziativa internazionale dell'UIA (Unione internazionale

degli architetti) «Built environment education network», promossa dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, dal Centro Studi

Pedagogici sulla Vita Familiare e con il patrocinio del Provveditorato agli Studi e dell'Assessorato all'Assetto Territoriale Provinciale, con lo scopo di sviluppare nei bambini la capacità di «leggere» il territorio circostante.

CORSI

PROVARE A PROGETTARE SENZA BARRIERE

Una «progettazione accessibile», da avvertire non come un obbligo, ma come uno stimolo positivo per la qualità della vita e il benessere della società civile. È il tema al centro del corso «Design for all, progettare senza barriere architettoniche», promosso dall'Ordine degli Architetti e dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, con il patrocinio del Comune e della Commissione Pari Opportunità, di Aidia e dell'Università degli studi di Brescia.

Il corso di formazione e aggiornamento tecnico prenderà il via il 25 settembre e si concluderà il 20 novembre, per un totale di sei lezioni, che si terranno nella sala convegni di Riva Arredamenti. Ad arricchire il percorso, rivolto nello specifico a funzionari dell'ente pubblico e professionisti del settore, saranno due importanti convegni alla facoltà di Ingegneria, aperti alla cittadinanza, cui parteciperanno autorità e presidenti di ordini professionali: il primo venerdì 25



settembre, dal titolo «Progettare per tutti: i criteri del Design for all» e il secondo, di chiusura, il 20 novembre dedicato alla questione dell'Accessibilità e tutela del patrimonio storico-artistico. «È un tema su cui l'Amministrazione sta investendo molto - ha detto nella presentazione l'assessore all'Urbanistica, Paola

Vilardi -, in sinergia con l'Assessorato di Mario Labolani. Un segnale importante di attenzione da parte anche della politica. Il Comune di Brescia ha fra l'altro aperto un nuovo sito internet sulla disabilità e un apposito ufficio sta lavorando sugli edifici pubblici e i centri storici per abbattere le barriere, mantenendo un equilibrio con il vincolo architettonico». La normativa sulle barriere, hanno spiegato l'architetto Laura Dalé e l'ingegnere Patrizia Guerra del comitato organizzatore «si è sviluppata in modo preponderante in questi anni a livello europeo». «Dobbiamo pensare alle barriere non solo in senso urbanistico, ossia come gradini o attraversamenti pedonali - ha osservato Laura Dalé -, ma anche sotto il profilo psicologico e percettivo. Senza dimenticare che il 20% della popolazione incontra ostacoli, sia perennemente, sia temporaneamente per motivi dovuti all'età». Accanto alle lezioni, è contemplato anche un laboratorio, dove i progettisti «potranno toccare con mano i problemi in esame» ha riferito Patrizia Guerra.

*Publicato sul Giornale di Brescia
11 settembre 2009*

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Paolo Ventura, Presidente - Roberto Nalli, VicePresidente
Gianfranco Camadini, Segretario - Luigi Scanzi, Tesoriere
Stefania Annovazzi, Umberto Baratto, Franco Cerudelli, Laura Dalé,
Antonio Erculiani, Paola Faroni, Franco Maffei, Donatella Paterlini,
Silvia Pedernaga, Enzo Renon, Roberto Saleri Consiglieri.

CONSULENZE E SERVIZI

Consulente legale: riceve, previo appuntamento da fissare tramite la Segreteria
Consulente fiscale: riceve, previo appuntamento da fissare tramite la Segreteria quindicinalmente nella giornata di mercoledì dalle ore 16
Consulente INARCASSA: riceve previo appuntamento da fissare tramite la Segreteria
Consulente parcelle: riceve previo appuntamento da fissare tramite la Segreteria dell'Ordine

DIRITTI DI SEGRETERIA

Certificato d'iscrizione: € 2,50 - Duplicato tessera iscrizione Ordine: € 10,00

Richiesta timbri: neo iscritti: gratuito; iscritti da oltre un anno: € 15,00; timbro portatile € 15,00 - **Fotocopie:** € 0,10 a pagina (formato A4) - **Albo professionale** più CD-rom: (per non iscritti e/o ditte private) € 30,00 - **Indirizzario su etichette adesive:** € 60,00 - **Liquidazione parcelle:** € 100,00 (non restituibile) da versarsi alla presentazione della pratica - **Parere di congruità delle parcelle:** diritto fisso € 52,00 - **Esame del disciplinare d'incarico:** diritto fisso € 52,00 - **Esame preventivo:** diritto fisso € 50,00

SEGRETERIA

Via Grazie 6 - Brescia - Tel. 0303751883 - Fax 0303751874
indirizzo internet: www.bs.archiworld.it
E-mail segreteria: infobrescia@archiworld.it
E-mail Ordine: architettibrescia@archiworld.it

CONSULTAZIONI

Presso l'Ordine possono essere consultati I. **Normativa Tecnica** (Raccolta di Leggi, Decreti, Norme tecniche) - II. **Domande di lavoro** - III. **Offerte di lavoro**

La redazione di questo numero è stata chiusa il giorno 17 settembre 2009

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ON-LINE RELATIVO ALLE PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO:

Estensione del servizio alle volture con decorrenza dal 7.09.09.

Servizio prenotazione sportelli mediante eliminacode: eliminazione del rilascio dei ticket per la presentazione degli atti PREGEO_DOCFA dal 7.09.09.

Si informano le categorie professionali in indirizzo che, con decorrenza 7.09.09 - il servizio di prenotazione on-line, previsto attualmente per la presentazione esclusivamente degli atti di

mediante voltura 1.0 non comportante riscossioni: e-mail: up_brescia_volture_preallineamento@agenziaterritorio.it

Viceversa si aggiunge che non risulta tuttora attiva bile il servizio per l'invio telematico delle volture ordinarie con procedura voltura 1.0 (N.B. - con riscossione tributi) .

Ravvisata poi l'indifferibile esigenza di una ottimizzazione delle risorse in concreto disponibili presso questa struttura operativa in coerenza con la previsione di una obbligatorietà dell'invio telematico degli atti ipo-catastali e tenuto conto altresì:

■ del notevole incremento degli atti di aggiornamento PREGEO – DOCFA pervenuti per via telematica (oramai pari per l'UP Brescia a oltre i 2/3 del totale) e conseguentemente della attività di accettazione /validazione;

tanto premesso, si considera doveroso assumere le seguenti misure di razionalizzazione organizzativa:

1) sempre con decorrenza 07.09.09 di confermare eliminazione del servizio di prenotazione in sede con ticket elimina code limitatamente alle pratiche DOCFA e PREGEO (già prevista e sospesa per il 1 giugno c.a.).

2) a decorrere dalla predetta data gli sportelli per la presentazione delle pratiche DOCFA_PREGEO saranno in via ordinaria, pertanto, costituiti come segue:
 PREGEO:uno sportello di accettazione-cassa con prenotazione on-line con rilascio (mediamente entro 2 giorni lavorativi) dell'attestazione in via successiva alla accettazione previo controllo di merito tecnico; DOCFA: uno sportello di accettazione - cassa - controllo di merito tecnico con rilascio contestuale della ricevuta.

Le accennate determinazioni organizzative si propongono - oltre che di superare definitivamente il fenomeno ricorrente delle cd liste autogestite - di recuperare risorse preziose al fine di privilegiare la tempestività di accettazione/ validazione degli atti di aggiornamento DOCFA telematici e trattazione istanze in conformità agli indicatori del barometro di qualità d'Agenzia, preservando nell'interesse generale i prescritti controlli minimi di accettabilità degli atti disposti dalle procedure operative d'Agenzia favorendo nel contempo la inerente qualificazione professionale interna ed esterna.

Conclusivamente si conferma in ogni caso l'impegno della struttura al fine di assicurare presso gli sportelli dell'UP Brescia l'accettazione, previa segnalazione al responsabile DOCFA:

■ di pratiche di aggiornamento atipiche per complessità, entità delle ui interessate ovvero di eventuali urgenze purchè debitamente documentate e rappresentate;

■ di pratiche d'aggiornamento presentate da utenza professionale extraprovinciale.

aggiornamento PREGEO_DOCFA allo sportello presso l'UP-BRESCIA-verrà esteso anche al servizio di presentazione delle volture terreni e fabbricati.

Verranno assicurati - fino a nuovo avviso - per l'accettazione delle volture catastali due sportelli uno per le prenotazioni on-line e l'altro per le prenotazioni con ticket-elimina code.

Con l'occasione si ritiene utile ribadire ulteriormente che è già attivato il servizio telematico per l'invio delle volture di pre-allineamento della ditta intestataria dei beni (N.B. - Aggiornamento bd

■ della pressante esigenza di provvedere alla definizione/ trattazione delle: istanze di rettifica che pervengono e ciò in conformità alle tempistiche d'Agenzia oltre che in rapporto alla riduzione progressiva del personale assegnato a questa struttura produttiva;

■ al rispetto dei prioritari obiettivi programmati di lavorazione delle pratiche inerenti i progetti speciali di Agenzia :AVF Alta Valenza Fiscale (elusione ed evasione fiscale in materia immobiliare) e All anagrafe immobiliare integrata (unificazione delle mappe CT/CF);



Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture

DETERMINAZIONE N. 6 DELL'8 LUGLIO 2009

IL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO

Premessa

Sono pervenuti all'Autorità da parte di stazioni appaltanti ed operatori economici alcuni quesiti circa l'interpretazione dell'articolo 88, comma 7 del D. lgs. 163/2006 (d'ora innanzi "Codice").

L'articolo 88, comma 7 del Codice, come modificato dal terzo decreto correttivo, prevede che "la stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiara l'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala".

Le problematiche evidenziate nei quesiti assumono particolare rilevanza a seguito dell'approvazione del terzo decreto correttivo che, com'è noto, ha limitato la possibilità di utilizzo dell'esclusione automatica dalle gare indette al prezzo più basso agli appalti di lavori di importo inferiore ad 1 milione di euro ed agli appalti

di servizi e forniture di importo inferiore a 100.000 euro.

In particolare, è stato chiesto all'Autorità se sia ammissibile, a seguito delle modifiche apportate dal terzo decreto correttivo all'articolo 88, conuna 7, del Codice, non svolgere i sub procedimenti di verifica delle offerte uno alla volta, ma anche contemporaneamente, fermo restando che la fase conclusiva dell'accertamento della congruità delle offerte, deve avvenire progressivamente a partire dall'offerta di maggior ribasso fino all'offerta ritenuta non anomala. Con il d. lgs. n. 152/2008 si è disposto, infatti, che solo all'esito del procedimento di verifica progressiva delle offerte anomale la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni e pronuncia l'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala, mentre con la previgente formulazione l'esclusione veniva dichiarata ogni qual volta la singola offerta fosse risultata non affidabile.

Sono pervenuti, inoltre, da parte di stazioni appaltanti ed operatori economici richieste di pareri (ad esempio, nel 2009, parere n. 3; nel 2008, pareri nn. 22, 73, 104, 122, 131, 133, 143, 163, 169, 176; nel 2007, pareri n. 34, 35, 45, 70, 163 e deliberazioni n. 79, 132, 144, 156, 172, 189, 246) ed ulteriori quesiti che evidenziano questioni ricorrenti sia su aspetti procedurali che sostanziali ed alcune difformità di comportamenti tra diverse stazioni appaltanti nell'applicazione del procedimento di esclusione delle offerte anomale. Stante la rilevanza di tale procedimento per una corretta ed efficace gestione delle gare d'appalto, l'Autorità ha deliberato di fornire indicazioni di carattere generale riguardo ad aspetti procedurali e sostanziali concernenti il procedimento di verifica dell'anomalia nei contratti pubblici con riferimento al criterio del prezzo più basso; per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, nel caso dovessero evidenziarsi ulteriori specifiche problematiche, l'Autorità esaminerà la possibilità di fornire eventuali indicazioni operative.

Considerato in diritto

La finalità della verifica dell'anomalia dell'offerta è quella di evitare che offerte troppo basse esponano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi. L'amministrazione deve infatti aggiudicare l'appalto a soggetti che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore con l'aggiunta del normale utile d'impresa affinché la stessa possa rimanere sul mercato. Occorre quindi temperare l'interesse del concorrente a conseguire l'aggiudicazione formulando un'offerta competitiva con quello della stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo senza rinunciare a standard adeguati ed al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali.

La normativa prevede che la verifica dell'anomalia delle offerte (esame degli elementi costitutivi dell'offerta, se del caso mediante una commissione di esperti, tenendo conto delle giustificazioni fornite) è costituita da un procedimento suddiviso in tanti sub-procedimenti che sono tante quante sono le offerte da verificare. I sub-procedimenti si devono svolgere in contraddittorio con gli offerenti (in recepimento dell'articolo 55 della direttiva 18/2004/CE) e sono piuttosto complessi in quanto prevedono vari momenti scanditi da una tempistica predeterminata dal Codice (articoli 86, 87, 88).

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 86, 87 e 88 del Codice, la procedura di verifica si articola nelle seguenti fasi:

a) determinazione della cosiddetta "soglia di anomalia";

b) esame delle giustificazioni già presentate dagli offerenti in sede di offerta;

c) fase del contraddittorio scritto che prende l'avvio con la eventuale richiesta scritta all'offerente di ulteriori giustificazioni; all'offerente va assegnato un termine non inferiore a dieci giorni;

d) eventuale richiesta all'offerente di ulteriori chiarimenti sempre per iscritto, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi;

e) fase del contraddittorio orale, che si svolge previa convocazione dell'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi, nel corso della quale la stazione appaltante invita l'offerente ad indicare ogni elemento che ritenga utile; qualora l'offerente non si presenti alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

A Determinazione della soglia di anomalia

La "soglia di anomalia" è determinata nel seguente modo (cfr. determinazione dell'Autorità n. 4/1999):

a) si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi; le offerte contenenti ribassi uguali vanno singolarmente inserite nell'elenco collocandole senza l'osservanza di alcuno specifico ordine;

b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all'unità superiore;

c) si accantona in via provvisoria un numero di offerte, pari al numero di cui alla lettera b), di minor ribasso nonché un pari numero di offerte di maggior ribasso (cosiddetto taglio delle ali);

d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c);

e) si calcola -sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c) - lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) e, cioè, la differenza fra tali ribassi e la suddetta media;

f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze; qualora il numero dei

ribassi superiori alla media di cui alla lettera d) sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene dividendo l'unico scarto per il numero uno;

g) si somma la media di cui alla lettera d) con la media di cui alla lettera f); tale somma costituisce la "soglia di anomalia".

Lo stesso risultato può essere conseguito sostituendo alle operazioni di cui alle lettere e), f) e g) la seguente unica operazione: si calcola - sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l'operazione di accantonamento di cui alla lettera c) - la media aritmetica dei ribassi superiori alla media di cui alla lettera d); tale media aritmetica costituisce direttamente la soglia di anomalia.

Si precisa che il calcolo della soglia di anomalia non si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque (cfr. articolo 86, comma 4, del Codice).

Al fine di evitare dubbi sul piano operativo in sede dello sviluppo dei calcoli, si suggerisce di precisare in uno dei documenti di gara (bando, norme integrative del bando, disciplinare, lettera di invito) che:

■ i calcoli per determinare la "soglia di anomalia" sono svolti fino ad una determinata cifra decimale (per esempio terza o quarta) da

arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque (cfr. delibera dell'Autorità n. 79/2007);

■ per gli appalti di lavori di importo inferiore ad 1 milione di euro e per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 100.000 euro - qualora sia prevista la esclusione automatica delle offerte che contengano un ribasso percentuale pari o superiore alla cosiddetta "soglia di anomalia" ed in sede di verifica del possesso dei requisiti speciali ex art. 48 del Codice sia il primo e sia il secondo in graduatoria non risultino in possesso degli stessi - si procede al ricalcolo della "soglia di anomalia" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV - sentenza 17 settembre 2007 n. 4840);

■ non si procede all'esclusione automatica, ancorché sia previsto nel bando, qualora il numero delle offerte ammesse e quindi ritenute valide sia inferiore a dieci (cfr. art. 124, comma 8 e art. 122, comma 9 del Codice); in tal caso non si procede al calcolo della soglia di anomalia ma resta impregiudicata comunque la facoltà di procedere alla verifica della congruità ai sensi dell'art. 86, comma 3 del Codice.

Qualora nel bando di gara sia stata prevista l'offerta di un prezzo complessivo della prestazione (comunque inferiore a quello posto a base di gara) e non un'offerta di ribasso sul prezzo posto a base di gara, ai fini della determinazione della "soglia di anomalia" è necessario trasformare le offerte dei prezzi in ribassi percentuali rispetto al prezzo a base di gara; nel caso in cui non si proceda a tale trasformazione, occorre tenere conto che la graduatoria dei ribassi crescenti si trasforma in graduatoria dei prezzi decrescenti. Di qui l'opportunità di indire le gare da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso (cfr. articolo 81, comma 1, del Codice) sulla base di offerte dei ribassi percentuali sul prezzo a base di gara o sull'elenco prezzi posto a base di gara o, comunque, richiedere che il prezzo offerto sia trasformato in ribasso offerto dallo stesso concorrente come dispongono, nel caso dell'offerta a prezzi unitari, i due ultimi periodi del comma 2, dell'articolo 90 del DPR n. 554/99.



B Adempimenti successivi alla determinazione della “soglia di anomalia”

Determinata la “soglia di anomalia” è previsto il seguente procedimento.

a) nel caso degli appalti di lavori di importo inferiore ad 1 milione di euro e di servizi e forniture inferiori a 100.000 euro - qualora il bando preveda la esclusione automatica delle offerte che contengano un ribasso percentuale pari o superiore alla cosiddetta “soglia di anomalia” e qualora vi siano almeno dieci offerte ammesse si procede:

- alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia e, quindi, anche di quelle offerte relative a quel dieci per cento che non ha contribuito alla determinazione delle medie;

- ad aggiudicare l'appalto al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di più alla “soglia di anomalia”; in caso di parità si procede per sorteggio.

- alla verifica -qualora il ribasso offerto in base ad elementi specifici appaia anormalmente basso - della congruità dell'offerta;

b) nel caso degli appalti di importo pari o superiore ad 1.000.000 di euro per i lavori pubblici ed a 100.000 euro per servizi e forniture si procede:

- alla valutazione, ai sensi dell'articolo 88 del Codice, della congruità di tutte le offerte ammesse - comprese, quindi, anche le offerte relative a quel dieci per cento, di cui al punto A, lettera c) della presente determinazione, che non hanno contribuito alla determinazione della “soglia di anomalia”) e quelle il cui ribasso è superiore a detta “soglia di anomalia” - a partire dalla prima migliore offerta; la valutazione termina quando si ritiene una offerta non anomala;

- ad aggiudicare l'appalto al concorrente la cui offerta di ribasso sia stata ritenuta, a seguito della valutazione di anomalia, non anomala.

Il comma 3 dell'articolo 86 del Codice dispone, però, espressamente - recependo quanto disposto dalla giurisprudenza

comunitaria (CG. CE 2711/2001, CC-285-286/99) - che “in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”. La giurisprudenza ha stabilito che, per ragioni di economia dei mezzi giuridici e per evitare arbitrii delle stazioni appaltanti, per attivare la verifica di anomalia facoltativa occorre che vi sia un *fumus*, un sospetto di anomalia, sulla base di elementi specifici (cfr. CdS Sez. VI 21/5/2009 n. 3143). Nel dubbio è opportuno che la facoltà di ricorrere all'applicazione

insieme. La verifica deve essere, pertanto, finalizzata ad accertare se la non congruità di una o più componenti dell'offerta si traduce nella inattendibilità dell'offerta nel suo insieme (cfr. CGA n. 520/01, CdS. n. 882/02, CdS sez. V 28/1/2009 n. 466, CdS sez., VI, 8 marzo 2004, n. 1072; CdS, sez. V, n.814/99 e n. 882/02, TAR Catania, sez. III, 5/09/2007 n. 1393; TAR. Lombardia Milano sez. III 23/2/2009 n. 1356).

Sulla base della normativa e della giurisprudenza, si ricava, quindi, che il giudizio di anomalia non può essere effettuato confrontando le giustificazioni di



dell'articolo 86, comma 3, sia prevista nei documenti di gara (bando, norme integrative del bando, disciplinare di gara, lettera di invito).

C Procedimento di verifica della “congruità dell'offerta”

Preliminarmente, occorre rammentare che la giurisprudenza ha stabilito che la valutazione della congruità o non congruità delle offerte debba essere effettuata attraverso un'analisi globale e sintetica delle singole componenti di cui si articola l'offerta e della incidenza che queste hanno sull'offerta considerata nel suo

più offerte, ma svolgendo la fase di verifica di ogni offerta autonomamente sulla base dei documenti di giustificazioni presentati dai concorrenti in relazione ai prezzi offerti per le singole prestazioni costituenti l'offerta. Ciò perché la valutazione dipende dalle capacità imprenditoriali di ciascun offerente. La giurisprudenza ha, inoltre, da tempo affermato che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta si configura come sub-procedimento all'interno del procedimento di scelta del contraente, collocato dopo la fase dell'apertura delle buste e prima dell'aggiudicazione

dell'appalto (cfr. TAR Lazio, Sez. II-ter, 9 luglio 2008, n.6478).

Al riguardo, l'articolo 88 del Codice delinea un sub-procedimento di verifica delle offerte anomale di cui disciplina la fase istruttoria, prevedendo le modalità di richiesta di giustificazioni, i termini concessi al concorrente, le modalità di svolgimento in contraddittorio della fase di verifica.

Come evidenziato in premessa il D. lgs. n. 152/2008 ha modificato il comma 7 dell'articolo 88 del Codice, disponendo che solo all'esito del procedimento di verifica delle offerte di ribasso pari o

e, qualora la escludeva, procedeva allo stesso modo rispetto ad altre offerte, l'attuale formulazione della norma prevede che dopo la verifica della prima migliore offerta, se questa è ritenuta anomala, si procede alla verifica delle altre offerte senza dichiarazione di esclusione, che verrà comminata solo all'esito del procedimento di verifica.

L'Autorità è già intervenuta sulla questione della contemporaneità o del susseguirsi delle verifiche nella determinazione n. 4 del 1999 ma in relazione all'articolo 21, comma 1 bis della legge 109/94 che prevedeva la verifica di tutte le offerte superiori alla soglia di anomalia. L'Autorità aveva affermato che la verifica non si doveva svolgere contemporaneamente nei riguardi di tutte le offerte che superavano la soglia (come sembrava affermare la norma) ma che si poteva svolgere anche a partire dall'offerta di maggior ribasso e successivamente alle altre offerte.

Alla luce della modifica introdotta dal D. lgs. n. 152 al comma 7 dell'articolo 88 del Codice, il procedimento di verifica dell'anomalia è ora da ritenersi unitario, pur se articolato in più fasi istruttorie relative alle singole offerte, poiché lo stesso procedimento si conclude con la dichiarazione delle esclusioni di quelle offerte che nelle fasi istruttorie sono state ritenute anomale e con l'aggiudicazione in favore della migliore offerta non riscontrata anomala.

Qualora, quindi, la verifica di congruità debba essere effettuata nei riguardi di più offerte, è possibile che le singole fasi istruttorie di tale verifica, al fine di ridurre i tempi per la individuazione dell'aggiudicatario definitivo, siano svolte in contemporanea avviando tali fasi istruttorie (esame delle giustificazioni presentate in gara) a partire dalla migliore offerta e proseguendo gli avvisi dei sub procedimenti delle altre offerte, anche se non ancora concluse le precedenti, seguendo l'ordine progressivo dei ribassi offerti; la fase conclusiva delle fasi istruttorie si deve svolgere a partire dalla migliore offerta e, ove necessario, in quanto non si è ancora individuata l'offerta congrua, progressivamente

in ordine decrescente nei confronti delle successive.

Il procedimento così impostato comporta una notevole riduzione dei tempi della procedura di gara poiché la richiesta di chiarimenti di una offerta avverrebbe mentre non sono ancora pervenute le risposte a precedenti richieste di chiarimenti. Naturalmente, ad ogni concorrente deve essere garantito il rispetto delle fasi e della tempistica prevista dall'articolo 88 del Codice fino alla convocazione finale propedeutica all'esclusione.

D Verifica sostanziale della "congruità dell'offerta"

Per effettuare la verifica di congruità delle offerte di un lavoro, di un servizio o di una fornitura occorre conoscere:

- a) la esatta quantità delle singole prestazioni che costituiscono la commessa;
- b) i prezzi unitari offerti per la esecuzione delle singole prestazioni;
- c) le giustificazioni che dimostrino la correttezza e congruità dei prezzi unitari offerti.

Nel caso dell'appalto riguardi un lavoro pubblico, si ritiene che la verifica di congruità sia più trasparente e più tecnicamente fattibile se la gara è indetta sulla base dell'offerta a prezzi unitari, in quanto solo in questo modo si conoscono, senza incertezze, le quantità delle singole lavorazioni. Nel caso dell'offerta a prezzi unitari il prezzo globale offerto, infatti, si ottiene moltiplicando i prezzi unitari offerti per la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 90, comma 1, del DPR n. 554/1999. In tale lista sono riportate le quantità delle singole lavorazioni del progetto posto a base di gara, oppure, ai sensi del detto articolo 90, comma 5, secondo periodo, le quantità ritenute giuste dai concorrenti, oppure, nel caso in cui la gara sia indetta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, pertanto, consenta la presentazione di proposte di variazioni o modifiche progettuali, le quantità come risultano modificate dal concorrente in base alle variazioni proposte al progetto.

Ma anche nel caso di appalto di servizi i documenti a base di gara



superiore alla soglia di anomalia, la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni e pronuncia l'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala, mentre con la previgente formulazione l'esclusione veniva dichiarata ogni qual volta la singola offerta fosse risultata non affidabile.

Pertanto, mentre la precedente formulazione del comma 7 dell'articolo 88 del Codice stabiliva che la stazione appaltante iniziava verificando la prima migliore offerta

devono consentire una esatta conoscenza delle quantità delle singole prestazioni e quindi devono fornire ai concorrenti le più ampie e complete informazioni sulla commessa in modo da consentire agli stessi di formulare l'offerta nel modo più consapevole possibile. La verifica del rispetto dei livelli salariali e contributivi minimi inderogabili, così come la verifica del fondamento delle giustificazioni circa gli scostamenti dal costo del lavoro "medio" rilevato dalle fonti ufficiali, non possono essere disgiunte dalla valutazione della congruità del "monte ore" che l'offerente assume essere sufficiente per eseguire la prestazione dedotta in appalto. Poiché il costo del lavoro totale è il prodotto del costo unitario per il tempo (ore o giornate lavorative) e l'entità del personale (numero di lavoratori), si deve impedire che l'analisi del costo totale sia condizionata dalla sottostima del tempo e/o del numero dei lavoratori, così da far risultare congruo il costo unitario del lavoro (cfr. deliberazione dell'Autorità n. 156/2007, parere dell'Autorità n. 35/2007).

Al fine di verificare se l'offerta è congrua (ribasso percentuale sul prezzo a base di gara, prezzo complessivo offerto, offerta economicamente più vantaggiosa), l'articolo 87, comma 2, del Codice (confermando una disciplina introdotta nell'ordinamento già dal 1973) ha stabilito che le giustificazioni presentate dalle imprese, e da esaminare nella fase di verifica, possono riguardare, a titolo esemplificativo:

1. l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
2. le soluzioni tecniche adottate;
3. le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, per prestare i servizi;
4. l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
5. l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
6. il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla

base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Il Codice ha confermato quanto rilevato dalla giurisprudenza: si tratta di una elencazione non tassativa, ma meramente esemplificativa e non limitativa della scelta della stazione appaltante di poter estendere la richiesta di chiarimenti ad altri elementi costitutivi dell'offerta (cfr. parere dell'Autorità n. 163/2007).

Sotto il profilo sostanziale va tenuto conto che le valutazioni compiute dall'amministrazione appaltante in sede di riscontro dell'anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere tecnico - discrezionale

sindacabile in sede giurisdizionale, nel caso in cui siano manifestamente illogiche, irrazionali o fondate su insufficiente motivazione o palesi errori di fatto (tra le tante, CdS, Sez. V, 12/6/2009 n. 3769; Sez. IV, 20/05/08, n. 2348; Sez. IV, 12/06/07, n. 3097; Sez. VI, 25/09/07, n. 4933; Sez. VI 07/09/06, n. 5191).

Sempre sotto il profilo sostanziale, ai fini di consentire la valutazione della congruità delle offerte, l'articolo 86, comma 5, del Codice, innovando rispetto alla disciplina precedente, dispone che i documenti di gara (bando, norme integrative del bando, disciplinare di gara, lettera di invito) devono indicare le modalità di presentazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Non vi è dubbio che con il termine modalità il Codice intenda non solo la forma di presentazione dei documenti di giustificazione (originali, copie fotostatiche) ma anche quali documenti debbano essere presentati.



Le giustificazioni richieste dall'articolo 86, comma 5, del Codice, quale corredo documentale dell'offerta, secondo costante giurisprudenza amministrativa, non assurgono a requisito di partecipazione alla gara a pena di esclusione, venendo in rilievo la mancata presentazione delle stesse (solo in via eventuale) nella fase successiva della verifica di anomalia, se ed in quanto l'offerta risulti sospetta.

Tuttavia - ove, ai sensi dell'articolo 86, comma 5, del Codice, nel bando di gara sia esplicitato e chiarito l'obbligo, a pena di esclusione, di corredare le offerte sin dalla loro presentazione delle giustificazioni di cui all'articolo 87, comma 2, del Codice - non si può ammettere la possibilità per la commissione di gara di richiedere giustificazioni ad un concorrente che non aveva corredato l'offerta delle giustificazioni di cui alla *lex specialis* di gara; in tal caso si verrebbe, infatti, a consentire una integrazione documentale postuma, che realizzerebbe un'indebita alterazione della par condicio tra i concorrenti (cfr. pareri dell'Autorità n. 3/2009, n. 73/2008).

Qualora l'amministrazione intenda prevedere questo obbligo, si suggerisce - al fine di non avere dubbi nella fase di verifica della congruità - di indicare con precisione quali siano i documenti la cui mancata presentazione è causa di esclusione, lasciando al concorrente la libertà di integrare o non integrare tale elenco. Può, per esempio essere previsto come obbligo la presentazione delle analisi dei prezzi unitari offerti, ma non la documentazione relativa alle singole voci di tali analisi (listini dei materiali, pubblici o non pubblici; cataloghi originali delle ditte produttrici dei materiali, componenti e apparecchiature; offerte prezzi delle ditte fornitrici dei materiali, componenti e apparecchiature; i contratti preliminari stipulati con le ditte fornitrice dei materiali e apparecchiature; contratti preliminari per i noli a caldo o a freddo e per i trasporti; registri dei beni ammortizzabili; documentazione amministrativa inerente le scorte di magazzino). Sarebbe opportuno inoltre, ai fini di poter effettuare la verifica di



congruità della offerte sulla base di una omogenea documentazione di analisi dei prezzi, prevedere nel bando il modello su cui redigere le analisi. Tale modello, sia per appalti di lavori, sia per appalti di servizi e forniture, può essere predisposto sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 2, del DPR n. 554/1999, stabilendo, inoltre, quale sia il minimo delle percentuali delle spese generali e dell'utile da prevedere nelle analisi.

Peraltro occorre valutare che la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando, invece, ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto.

Non esiste, quindi, una tipizzazione normativa "chiusa" degli elementi di possibile giustificazione, valendo semmai un limite logico-sistematico desumibile dalla formula dell'articolo 87 comma 1, del D. lgs. 163/2006 per cui "Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'

'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima".

Di conseguenza, ad esempio, ai fini della verifica di congruità dell'offerta, le imprese concorrenti ben possono produrre quali elementi giustificativi anche le voci di ricavo generate dai cosiddetti servizi aggiuntivi, ove questi ultimi si atteggino quali elementi intrinseci alla prestazione principale oggetto di offerta (cfr. parere dell'Autorità n. 45/2007; TAR Lazio - Roma - Sezione III - Sentenza 14febbraio 2008 n. 1370, Consiglio di Stato, n. 3981/2008). Il quadro normativo sembra, dunque, autorizzare a sostenere che non è affatto inibito all'offerente di supportare l'economicità dell'offerta sulla base di altre iniziative imprenditoriali purché strettamente correlate all'appalto, in quanto connesse funzionalmente all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto. Inoltre, nella procedura di verifica di anomalia, è ammissibile la modifica delle giustificazioni relative alle varie componenti del prezzo dell'offerta, ferma restando la immodificabilità dell'offerta stessa nel suo complessivo importo economico. Infatti, è opportuno distinguere tra offerta immodificabile - e parametri dimostrativi della affidabilità e remuneratività dell'offerta, che non possono certo dirsi predeterminati e fissati una volta per tutte con la presentazione della stessa, essendo essi influenzati da una molteplicità di elementi per loro natura variabili (condizioni di mercato delle materie prime e dei semilavorati, credito contrattuale, andamento del mercato del lavoro, economie di scala, costi di mano d'opera, legislazione fiscale e previdenziale) (cfr. CdS sezione V [-Sentenza 21 maggio 2009 n.3146).

Sempre ai fini della verifica sostanziale delle offerte, l'articolo 89, comma 3, del Codice stabilisce che nella predisposizione delle gare di appalto le stazioni appaltanti sono tenute a valutare che il valore economico (importo a base di gara) sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 2, lettera g), ovvero come determinato

periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia di previdenza e assistenza, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. La disposizione va collegata con le disposizioni di cui all'articolo 87, commi 3 e 4, del Codice che stabiliscono rispettivamente che "non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge" e "non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza".

Dalla disposizione appare evidente, da una parte, la conferma che a base di gara deve sempre esserci un importo massimo e, dall'altra, l'intenzione del legislatore di implementare il necessario rispetto della regolarità dell'impiego, della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, fin dal momento della determinazione dell'importo contrattuale posto a base di gara, parametro fondamentale per la definizione delle offerte economiche da parte degli operatori economici.

Allo stesso tempo, la scelta legislativa mira a tutelare la par condicio dei concorrenti, atteso che la garanzia del rispetto del costo del lavoro determinato dalla contrattazione collettiva di categoria, ovvero delle imprese che esercitano l'attività dedotta in gara e che sono potenziali partecipanti alla medesima, non consente a ciascun operatore di individuare liberamente il contratto collettivo da applicare, ma rappresenta un unico criterio di riferimento per tutti i concorrenti.

Le tabelle ministeriali sono redatte in base ai valori ricavabili dalla contrattazione collettiva dalle norme previdenziali ed assistenziali tenendo conto dei diversi settori merceologici delle differenti aree territoriali. Si tratta di valori "medi", che oltre alle voci salariali, previdenziali e assicurative minime inderogabili, contemplano altre voci (indennità di trasferta, straordinario, malattia, infortunio) la cui entità è determinata in termini "statistici". Il solo scostamento da tali valori "medi" non è di per sé sintomatico

di un'anomalia dell'offerta ed il concorrente è ammesso a giustificare le voci di costo inferiori ai valori "medi", come tali rilevati da fonti ufficiali. Le tabelle ministeriali pongono, quindi, delle regole di azione della pubblica amministrazione ai fini della corretta predisposizione dei bandi di gara, nonché della valutazione delle soglie di anomalia delle offerte dei partecipanti a gare d'appalto, e non si propongono, invece, di determinare una misura del costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi (in tal senso, CdS, sez. VI, sentenza 21 novembre 2002 n. 6415, TAR Lombardia, Brescia, sentenza 23 ottobre 2007 n. 915, TRGA Trentino Alto Adige, Trento sentenza 23 giugno 2008 n. 154).

Conseguentemente, al decreto ministeriale di determinazione periodica del costo del lavoro non può che attribuirsi un valore meramente ricognitivo del costo del lavoro formatosi in un certo settore merceologico sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, non potendo peraltro, mediante l'imposizione di determinati parametri nella formulazione delle offerte, eventualmente pregiudicare la partecipazione alle procedure di gara di operatori economici che, per particolari ragioni giuridico-economiche, valutate dalla stazione appaltante in sede di accertamento della congruità dell'offerta, possano presentare offerte più vantaggiose.

Qualora il costo del personale contenuto nell'offerta risulti di gran lunga inferiore a quello minimo indicato dal Ministero del Lavoro e non sia stato nemmeno giustificato, l'offerta viene a porsi in contrasto con l'articolo 86, comma 3 bis, del Codice, ai sensi del quale, nella valutazione dell'anomalia delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a valutare che il valore economico dell'offerta sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori

merceologici e delle differenti aree territoriali.

Per quanto riguarda le problematiche attinenti alle giustificazioni per i costi della sicurezza per i servizi e forniture si richiama quanto affermato nella Determinazione dell'Autorità n. 3 del 05/03/2008. Per quanto riguarda i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 87, comma 4 e 86, comma 3 *ter* non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza.

Infine, per quanto attiene alla motivazione del giudizio di anomalia, nel caso di giudizio negativo, la stessa deve essere necessariamente rigorosa e puntuale (per consentire al concorrente dichiarato anomalo di avere consapevolezza delle motivazioni poste a base della valutazione di anomalia ed, eventualmente, per poter efficacemente chiedere di sindacare in sede giurisdizionale il provvedimento a lui avverso); nel caso di giudizio positivo, la motivazione può essere meno analitica, potendo essere costruita *per relationem* alle giustificazioni fornite dal concorrente, se congrue ed articolate e se, ad esempio, il ribasso non sia eclatante (cfr. tra le ultime CdS Sez. V 11/07/08. n. 3-181).

Sulla base di quanto sopra considerato il Consiglio

1. Ritiene che, al fine di rispettare i principi di legittimità, trasparenza e correttezza, nonché le indicazioni della giurisprudenza, i documenti di gara debbano essere predisposti e le verifiche effettuate nel rispetto delle indicazioni riportate nelle sopra esposte considerazioni.
2. Ritiene ammissibile che le singole fasi istruttorie della verifica di anomalia siano svolte in contemporanea; ossia l'esame delle giustificazioni, a partire dalla migliore offerta, può essere svolto contemporaneamente all'avvio dei sub-procedimenti delle altre offerte, anche se non ancora concluse le precedenti, secondo l'ordine progressivo dei ribassi offerti.

Il Relatore: *Alessandro Botto*
Il Presidente: *Luigi Giampaolino*

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15 Luglio 2009

GIUSEPPE BOGGIA

**Capomastro attivo
nella seconda metà
del XVIII secolo**

Quando raccogliendo alcune notizie su Pier Antonio Cetti ne pubblicammo la scheda biografica (Bollettino dell'Ordine degli Architetti del settembre 2007), parlammo della polemica, che probabilmente meglio sarebbe definire "lite", intercorsa fra Antonio Marchetti, progettista, ed il Cetti, esecutore, per le modifiche da quest'ultimo apportate "sua sponte" nella realizzazione della chiesa di S. Maria Assunta, a Pisogne.

Antonio Marchetti, che pure aveva già operato con il Cetti, doveva essere piuttosto irritato con questi, tant'è che nel 1788 propose, proprio nel cantiere di Pisogne, la sostituzione di Pier Antonio con tale Giuseppe Boggia.

Del Boggia sappiamo poco: proviene da una stirpe di capomastri e, come viene facile supporre, era più collaborativo e meno velleitario del Cetti (avendone peraltro meno "numeri").

L'incarico proposto dal Marchetti, che evidentemente lo conosceva come un "buon esecutore" non problematico, non gli venne affidato, ma altre notizie ci permettono di conoscerlo anche per qualche sua comprensibile velleità architettonica.

La dimostra nel 1783, disegnando la pianta della "Madonna del Caravaggio" in Manzaniga di Serle (la tavola, peraltro di disegno decisamente modesto, è pubblicata nel classico testo di S. Guerrini sulle chiese bresciane dei secoli XVII- XVIII).

Nota bibliografica:

Oltre che sull'opera del Guerrini, citata nella scheda, altre notizie su G. Boggia, e sui suoi familiari, possono essere reperite sul volume: Angelo Chiarini, Giovanni Tortelli, *Il Duomo di Montichiari*, Grafo, Brescia 2000.



EVANGELISTA BELPIETRO (O EVANGELISTA DI BELPIETRO)

**Architetto operante in Brescia
nella prima metà del "1500".**

In una "supplica" presentata alla Civica Amministrazione ("provvisione" del 25 maggio 1552) Evangelista Belpietro, che chiede un riconoscimento economico per vari impegni lavorativi svolti per la committenza pubblica, ci fornisce il regesto della sua attività e, di conseguenza, la testimonianza di una vita professionale di non poco conto.

Era stato eletto, nel novembre del 1530, sovrastante alla fabbrica della Garzetta: quella struttura fortificatoria che irrobustiva a meridione la cinta muraria cittadina (vi collaborava con Agostino da Castello, o addirittura lo sostituiva essendo quest'ultimo operato da una moltitudine di impegni).

Evangelista aveva inoltre, dal 12 aprile 1531 e per ben sei anni di cantiere, lavorato nel palazzo comunale (l'attuale "Loggia"), interessandosi in particolare dell'ingresso e della scala che conduce alla sala del Consiglio. Nella "supplica" citata Belpietro

accenna ancora a suoi interventi nel Duomo (organo?) ed alle porte di San Nazario e di Sant' Alessandرو nella cinta cittadina. Batteva dunque "cassa" il nostro Evangelista per tutti gli incarichi professionali svolti oltre quanto previsto nell'iniziale contratto con la Pubblica Amministrazione: evidentemente le ragioni non gli mancavano se il Consiglio Cittadino gli riconobbe un liquidazione di "43 lire e 9 soldi" (ne ignoro il valore attuale, ma credo si tratti di una cifra non modesta!).

L'Amministrazione Bresciana aveva dunque stima e fiducia nel professionista, al punto da considerarlo "architetto civico", e da chiederne la testimonianza in un processo per controversie sulla proprietà e l'uso delle acque, svoltosi nel 1548 (i relativi documenti processuali offrono una interessante testimonianza della presenza di uno "sguazzo" a nord di "porta bruciata", presso il convento di S. Giuseppe).

Nota bibliografica:

Le notizie riportate sono sostanzialmente tratte dall'opera:

AA.VV., *La Loggia di Brescia e la sua piazza. Evoluzione di un fulcro urbano nella storia di Mezzo millenio*, Grafo, Brescia 1993.

CERCASI/OFFRESI

Questo spazio è dedicato alle richieste e alle offerte di lavoro (esclusivamente di carattere e professionale), allo scambio e alla vendita di strumenti e attrezzature professionali. Le segnalazioni dei colleghi dovranno essere contenute, massimo 40 parole, e il nome dovrà essere sempre indicato dato che non saranno pubblicati annunci anonimi. Gli avvisi appariranno sul primo numero raggiungibile, compatibilmente con le esigenze di spazio, per un massimo di due uscite del Notiziario. I colleghi interessati potranno richiedere il modulo per l'inserzione alla Segreteria dell'Ordine.

Offerte di lavoro

10/09/2009: Stages trimestrali formativi per neolaureati. **Contattare:** Tortelli Frassoni Arch.Associati; tel. 030.3772521; fax: 030.2805597; e-mail: tortelli.frassoni@tin.it

31/08/2009: Società di ingegneria seleziona collaboratori/trici full-time. Si richiede esperienza di progettazione architettonica e conoscenza programma archicad per mac. **Contattare:** Teknoproject srl; tel. 030.6822257; fax: 030.6824388; e-mail: teknoproject@teknoproject.it

31/08/2009: Studio professionale cerca due praticanti neo laureati per inserimento nel proprio organico. Indispensabile conoscenza di autocad 2D ed office. Attività prevalenti: pratiche edilizie amministrative, contabilità e conduzione cantiere, consulenza tecnico-legale, sicurezza dlgs 81/08. **Contattare:** Livio Dott.Arch. Palatini; tel. 030.3387140; e-mail: livioalpatini@libero.it

Richieste di lavoro

10/09/2009: Laureata in architettura con laurea specialistica e buona esperienza cantiere offre collaborazione a studi professionali. Conoscenze informatiche: ottimo archicad 2 e 3D, cinema 4D, Photoshop e pacchetto office. **Contattare:** Ramona Dott. Raffaelli; cell. 333.4842495; e-mail: ramona.arch@gmail.com

08/09/2009: 30enne buona esperienza progettuale, 5 anni esperienza anche estera, ottime referenze, disponibilità immediata, partita iva, abilitazione professionale, disponibile portfolio. **Contattare:** Valentina Caprioli; cell. 3391032729; e-mail: creativeandstudio@gmail.com

20/08/2009: Architetto laureato nel 2008 con la votazione di 98/110 presso il Politecnico di Milano, cerca impiego a tempo pieno o part-time presso studi di architettura in Brescia e provincia. Ottima conoscenza autocad 2 e 3D, pacchetto office ed altri programmi, automunito. Invio curriculum su richiesta. **Contattare:** Mario Dott. Colombi; cell. 338.4106154; e-mail: mario.colombi_82@yahoo.it

05/08/2009: Architetto laureato a pieni voti presso il Politecnico di Milano (laurea magistrale aprile 2008), specializzazione in

sistemi costruttivi applicati all'architettura bioclimatica, esperienze precedenti presso studi di architettura, cerca collaborazione zona lago di Garda e Brescia. Conoscenze informatiche: ottimo autocad 2D/3D, Photoshop, sketchup3D, pacchetto office, adobe in design, base 3DSmax. Invio cv e portfolio su richiesta. **Contattare:** Mario Dott. Calabresi; cell. 329.9293430; e-mail: mario.calabresi@email.it

20/07/2009: Architetto abilitato, laurea presso università IUAV di Venezia, con due anni di esperienza in studi operativi nell'ambito della progettazione, valuta offerte e possibilità di impiego a tempo pieno o collaborazioni con studi in zona Garda e Brescia. Conoscenze informatiche: ottimo autocad 2D e 3D, Photoshop, pacchetto Office, base Archicad e 3DSMax. **Contattare:** Stefano Dott. Lemmi; cell. 349.8368165; e-mail: steflemmi@tiscali.it

14/07/09: Neolaureato in architettura vecchio ordinamento si offre per stage-collaborazione. Conoscenza decennale di autocad 2 e 3D, archicad, photoshop. Velocità e precisione nella redazione di modelli tridimensionali foto realistici. Ottima conoscenza delle tecniche dell'architettura bioclimatica. **Contattare:** Rosario Domenico Dott. Serafino; cell. 320.6952799; e-mail: rosariodomenico.serafino@poste.it

10/07/09: Laureata in architettura presso il Politecnico di Milano con due anni di esperienza cerca impiego. Conoscenza autocad e archicad, Photoshop, pacchetto office, ambiente di lavoro windows e mac. Invio curriculum su richiesta. **Contattare:** Emanuela Dott. Compagnoni; cell. 338.8229377; e-mail: emanuelacompanoni@hotmail.com

17/06/09: Neo laureata in architettura presso il Politecnico di Milano con esperienza lavorativa cerca possibilità di crescita professionale presso studi di architettura. Conoscenza autocad 2 e 3 D, archicad, Photoshop e pacchetto office. Invio curriculum su richiesta. **Contattare:** Giulia Dott. Marchina; cell. 333.7504319; e-mail: giulia.marchina@gmail.com

11/06/09: Laureata in architettura con laurea specialistica presso la Facoltà di Genova, cerca primo impiego. Brevi esperienze e stages presso studi di architettura e ditte di ingegneria, buona conoscenza autocad 2 e 3 D, excel, Photoshop, ecotect (simulazione termica). Invio curriculum su richiesta. **Contattare:** Maria Clara Dott. Landonio; cell. 334.3459459; e-mail: clara.landonio@gmail.com

10/06/09: Laureato in architettura presso Politecnico di Milano, con alcuni anni di esperienza lavorativa, cerca impiego part-time o full-time. Conoscenza allplan, autocad e programmi di rendering e foto inserimento, pacchetto office. **Contattare:** Maurizio Dott. Losio; cell. 339.7686213; e-mail: mauriziolosio@alice.it

09/06/09: Architetto, con maturata esperienza nel settore del restauro, offre consulenza e collaborazione per la redazione di progetti di restauro e conseguimento di relative autorizzazioni degli uffici competenti. **Contattare:** Silvia Dott.Arch. Dabrazzi; cell. 338.8748407; e-mail: silvia.dabrazzi@libero.it

03/06/09: Laureata in ingegneria edile/architettura presso l'università degli studi di Brescia cerca un primo impiego/tirocinio, preferibilmente nel settore dell'urbanistica. **Contattare:** Roberto Dott. Soldati; cell. 348.4711679; e-mail: robysoldati@libero.it